**RIFERIMENTI NORMATIVI DISTURBO EVOLUTIVI SPECIFICI NON CERTIFICABILI**

 CIRCOLARE MINISTERIALE 6 marzo 2013 n.8

 DIRETTIVA MINISTERIALE 27 dicembre 2012

 LEGGE 170/2010

DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO dislessia, disgrafia,disortografia, discalculia LEGGE 170/2010

**DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI NON CERTIFICABILI**:

* deficit del linguaggio
* deficit delle abilità non verbali/verbali
* deficit della coordinazione motoria/disprassia
* funzionamento cognitivo limite o misto F83
* ADHD
* spettro autistico di tipo lieve
* comportamento oppositivo/provocatorio
* disturbo della condotta in adolescenza

**SVANTAGGIO** socio-economico, linguistico e culturale

Con l’emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, il legislatore ha voluto delineare e precisare la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare pienamente il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà.

 Tale circolare ridefinisce e completa il precedente approccio all’integrazione scolastica estendendo l’attenzione ai Bisogni Educativi Speciali nella loro totalità, andando oltre la certificazione di disabilità, per abbracciare il campo dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento, lo svantaggio sociale e culturale e le difficoltà linguistiche per gli alunni stranieri.

 La Direttiva,si richiama ai principi già enunciati dalla Legge 53/2003 e sancisce il diritto per tutti gli alunni che presentano queste tipologie di difficoltà/svantaggio di avere accesso a una didattica individualizzata e personalizzata, secondo metodologie individuali.

Questa impostazione delinea il passaggio dalla cultura dell’integrazione, centrata sul singolo e sulla sua diversità da compensare, a quella dell’inclusione, un processo mirato al contesto, che non sviluppa una risposta specialistica ma la trasforma in ordinaria.

**DEFINIZIONE DI BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE**

Gli alunni con diagnosi di BES necessitano di strategie, indicazioni operative, impostazione delle attività di lavoro, criteri di valutazione degli apprendimenti e criteri minimi attesi che devono essere definiti all’interno del **PDP Piano Didattico Personalizzato**.

 Le procedure di individuazione delle condizioni di disabilità grave e di disabilità lieve, con conseguente assegnazione delle risorse per il sostegno, continuano ad essere disciplinate dalla legge 104/1992 e dal DPCM 185/2006 e pertanto per gli alunni con bisogni certificati da tali normative sarà redatto il **PEI Piano Educativo Individualizzato**.

 La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ha voluto fornire tutela a tutte quelle situazioni in cui è presente un disturbo clinicamente fondato, diagnosticabile ma non ricadente nelle previsioni della Legge 104/92 né in quelle della Legge 170/2010( per i DSA)

L’area dei Bisogni Educativi Speciali, rappresenta quell’area dello svantaggio scolastico che comprende tre grandi sotto-categorie:

* Disabilità (tutelata dalla L104/92, per effetto della quale segue l’assegnazione di un docente di sostegno)
* disturbi evolutivi specifici( CM8/2013)
* svantaggio socio-economico, linguistico, culturale(CM8/2013)